



Le regole del risarcimento del lucro cessante

Descrizione

La Corte di Cassazione, con la sentenza del 17 settembre 2025 n.25467 (dott. Emilio Iannello), ricapitola gli elementi essenziali alla base del risarcimento del lucro cessante. Afferma infatti: **“il grado di invalidit  permanente determinato da una lesione dell’integrit  psico-fisica non si riflette automaticamente, n  tanto meno nella stessa misura, sulla riduzione percentuale della capacit  lavorativa specifica**; cos  come lesioni gravi potrebbero provocare riduzioni minime del reddito, per contro anche postumi permanenti minimi potrebbero incidere sulla capacit  di svolgere determinati lavori; perci , spetta al giudice valutarne in concreto e caso per caso l’incidenza (v. in tal senso Cass. 03/09/2024 n. 23553; 17/05/2022 n. 15735; 22/08/2018 n. 20918; 12/02/2015, n. 2758; 12/02/2013, n. 3290; 18/09/2007, n. 19357; 08/08/2007, n. 17397; 14/06/2007, n. 13953; 20/01/2006, n. 1120).

Il danno patrimoniale futuro conseguente alla lesione della salute   risarcibile solo ove appaia probabile, alla stregua di una valutazione prognostica, che la vittima percepir  **un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza dell’infortunio**;   dall’accertata diminuzione del reddito che deve risalirsi alla prova del danno ed alla sua causa; non   invece corretto, una volta ritenuta in astratto l’incapacit  lavorativa della vittima, desumerne la prova da una contrazione patrimoniale, senza nessun accertamento in concreto da una diminutio patrimonii.

L’incidenza dei postumi sulla capacit  di lavoro andr  dunque valutata in base a tre passaggi a) l’accertamento dei postumi; b) l’accertamento della compatibilit  tra i postumi e il concreto tipo di impegno, fisico o intellettuale, richiesto dal lavoro svolto dalla vittima; c) l’esistenza in atto od in potenza da una riduzione patrimoniale.

Naturalmente questo giudizio ha per corollario che il danneggiato alleghi e provi il tipo di lavoro svolto, il tipo di mansioni corrispondenti, il tipo di impegno fisico o psichico da esse richiesto; dimostrato ci , il Giudice per la stima del danno in esame potr  ricorrere ovviamente anche alla **prova presuntiva**, che tuttavia dovr  basarsi su fatti noti dai quali risalire ai fatti ignorati, e non sul mero automatismo tra entit  dei postumi e sussistenza del danno; ne consegue che   onere



del danneggiato â?? per consentire al giudice di procedere ad una liquidazione del danno patrimoniale futuro con criteri presuntivi, e ciÃ² anche nei casi in cui la ricorrenza dello stesso risulti altamente probabile per lâ??elevata percentuale di invaliditÃ permanente (evenienza apprezzabile nel caso di specie, in cui lâ??invaliditÃ permanente Ã stata stimata nella misura del 28%) â?? supportare la richiesta risarcitoria con elementi idonei alla prova del pregresso effettivo svolgimento di attivitÃ economica, alla diminuzione del reddito percepito, ovvero del possesso di una qualificazione professionale acquisita e non ancora esercitata (Cass. n. 32538 del 2024; n. 12605 del 2023; n. 4673 del 2016; n. 14517 del 2015)â??

Categoria

1. Focus giuridico

Data di creazione

28 Set 2025